

*Motivi e principali argomenti*

L'art. 189 del Trattato CE, ai sensi del quale la direttiva vincola tutti gli Stati membri per quanto attiene al risultato da raggiungere, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare il termine previsto nella direttiva ai fini della sua trasposizione. Tale periodo è scaduto il 31 dicembre 1995 senza che l'Irlanda abbia emanato i provvedimenti di trasposizione della direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

(<sup>1</sup>) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee  
contro la Repubblica federale di Germania, presentato  
il 22 dicembre 1997**

(Causa C-432/97)

(98/C 55/38)

Il 22 dicembre 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, e Andreas Buschmann, esperto nazionale messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner C-254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 28 bis, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (<sup>1</sup>), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come da ultimo modificata, avendo esentato dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni aventi ad oggetto lingotti d'oro, monete d'oro aventi valore di mezzi legali di pagamento e oro non lavorato, nonché l'intermediazione in tali operazioni.
- 2) Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

L'esenzione, istituita dalla Repubblica federale a decorrere dal 1° gennaio 1993, e disposta dal § 4, n. 8, lett. k) dell'Umsatzsteuergesetz (legge relativa all'imposta sul giro di affari), non trova alcun fondamento nella sesta direttiva.

La Commissione è consapevole del fatto che la disciplina transitoria dell'art. 28, n. 3, lett. b) (in combinato disposto con l'allegato F, n. 26) della sesta direttiva e l'imposizione differenziata dell'oro in alcuni Stati membri conducono a distorsioni di concorrenza. Per tale motivo, la Commissione ha sin dal 28 ottobre 1992 presentato una proposta di direttiva relativa alle norme speciali da applicare all'oro, la quale prevede una generale esenzione per le operazioni aventi ad oggetto il cosiddetto oro da investimento, nonché l'abrogazione delle menzionate norme transitorie. Tuttavia il Consiglio non ha adottato finora una direttiva a questo riguardo. Nel caso di specie, tuttavia, la questione non è se la controversa esenzione fiscale fosse stata o no necessaria per la protezione del mercato tedesco dell'oro, quanto quella se tale esenzione costituisca uno strumento non autorizzato dalla sesta direttiva per scongiurare le conseguenze di distorsioni di concorrenza esistenti sul mercato nazionale.

Infine, la Repubblica federale di Germania fa erroneamente richiamo alla dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'art. 1, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 92/77/CEE, in materia di ravvicinamento delle aliquote dell'IVA. Tale dichiarazione deve essere intesa nel contesto della disposizione alla quale fa riferimento, vale a dire l'art. 12, n. 3, lett. e), della sesta direttiva. Ai sensi del secondo comma, prime due frasi, di questa disposizione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per combattere le frodi nel settore dell'oro a decorrere dal 1° gennaio 1993 (tra queste misure, l'introduzione di un sistema di deduzione a monte per l'acquirente). In questa disposizione non si rinviene alcun addentellato per un più ampio potere degli Stati membri. Secondo la giurisprudenza della Corte, tuttavia, non è possibile far richiamo ad una dichiarazione per l'interpretazione di una disposizione del diritto comunitario, qualora il contenuto della dichiarazione non abbia trovato alcuna espressione nella disposizione di cui trattasi, e pertanto non abbia alcuna rilevanza giuridica.

(<sup>1</sup>) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

**Ricorso della IPK München GmbH avverso la sentenza del  
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima  
Sezione) 15 ottobre 1997, nella causa T-331/94, IPK  
München contro Commissione delle Comunità europee,  
proposto il 22 dicembre 1997**

(Causa C-433/97 P)

(98/C 55/39)

Il 22 dicembre 1997, la IPK München GmbH, rappresentata dall'avv. dr. Hans-Joachim Prieß, Place des Barricades 13, B-1000 Bruxelles, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 15 ottobre 1997, nella causa T-331/94, IPK München GmbH contro Commissione delle Comunità europee.